

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - OPERE DA IDRAULICO – BIENNIO 2020-2021

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 1. OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'oggetto dell'appalto consiste nel servizio di esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria, "opere da idraulico", necessarie per mantenere i beni immobili, di proprietà del Comune, in perfetta efficienza. Tali lavori sono da riferirsi ai beni immobili del Comune o nella sua disponibilità, alle strade, agli impianti tecnologici anche a rete, alle relative pertinenze, alle aree comunali o di uso pubblico, agli edifici in uso al Comune;
2. L'appalto comprende altresì i lavori di manutenzione straordinaria che, occasionalmente ed eccezionalmente, dovessero rendersi necessari per cause impreviste e imprevedibili al momento del contratto e la cui esecuzione urgente non è rinviabile senza pregiudizio per il normale mantenimento degli immobili.

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di manutenzione – opere da idraulico - degli immobili di proprietà comunale e precisamente di:

- Uffici Comunali
- Scuola primaria Don Milani
- Scuola dell'Infanzia Bernasconi e Asilo Nido
- Scuola Media A. Ronchetti
- Centro Sportivo Comunale
- Cimitero
- Biblioteca
- Alloggi di proprietà comunale
- Centro Mastromarchi
- Aree e spazi pubblici

Nell'ambito dell'appalto l'impresa dovrà assicurare anche l'esecuzione di ogni eventuale assistenza muraria e lavoro complementare, necessario all'esecuzione a regola d'arte di quanto ordinato (a semplice titolo d'esempio si citano: aperture di tracce nelle murature per passaggio di tubi idraulici e sistemazione delle murature al termine dell'intervento ...).

La ditta dovrà altresì essere in grado di provvedere autonomamente all'eventuale smontaggio e successivo rimontaggio di arredi e complementi fissati o addossati alle pareti, nonché al temporaneo trasloco e successivo riposizionamento di elementi d'arredo e complementi eventualmente presenti nelle stanze oggetto d'intervento.

Si specifica che l'impresa dovrà essere in grado di eseguire autonomamente tutti gli interventi di estensione e/o modifica degli impianti idraulici esistenti, definiti dalle necessità che dovessero insorgere in corso di appalto.

In tal caso sarà compito dell'impresa provvedere al contestuale adeguamento degli schemi grafici di impianto ed alla redazione del progetto sottoscritto da tecnico abilitato ove questo si renda necessario per legge. La ditta è tenuta a rilasciare la certificazione a norma di legge.

Art. 2. MATERIALE E MEZZI D'OPERA

I materiali ed i mezzi d'opera da fornire sono quelli occorrenti per lo svolgimento del servizio di manutenzione di cui all'art. 1.

Il lavoro dovrà essere svolto dall'impresa con proprio personale ed attrezzature.

Dovranno perciò essere forniti dall'appaltatore tutti i materiali occorrenti per l'esecuzione dei lavori, come pure tutti gli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

L'impresa dovrà assicurare di essere in grado di mettere a disposizione in qualsiasi momento, a partire dalla data di aggiudicazione, uomini e mezzi per lo svolgimento del servizio in oggetto, a perfetta regola d'arte ed in ogni sua parte.

E' fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di rivolgersi ad altre ditte di sua fiducia per richiedere, alle condizioni che più riterrà opportuno concordare, la fornitura di uomini e mezzi atti a fronteggiare le situazioni contingenti o la prestazione di servizi anche inerenti quelli oggetto del presente appalto, senza che peraltro la ditta appaltatrice possa accampare la benché minima rivendicazione.

Art. 3 DURATA DELL'APPALTO

Le opere concernenti il servizio in oggetto, si svolgeranno nel periodo 01.01.2020/31.12.2021

Gli eventuali provvedimenti di riduzione o di proroga della durata del contratto sono adottati con atto espresso del Comune e non sono efficaci fino alla loro comunicazione scritta all'impresa.

La durata può essere ridotta, a giudizio insindacabile del Comune e senza obbligo di motivazione, determinandone la scadenza immediata quando:

- a) sia raggiunto un importo dei lavori eseguiti e liquidabili pari all'importo del contratto;
- b) sia raggiunto un importo dei lavori eseguiti e liquidabili pari a una somma che, in forza di disposizione normativa, non possa essere superata.

La durata già stabilita in via ordinaria può essere prorogata, sempre a giudizio insindacabile del Comune e senza obbligo di motivazione, nei seguenti casi:

- a) sia sopravvenuta la data del 31 dicembre dell'anno di scadenza del contratto e siano stati eseguiti lavori per un importo inferiore all'importo contrattuale, in tal caso il contratto può essere prorogato, alle stesse condizioni iniziali, sino all'esecuzione di lavori pari agli importi contrattuali autorizzati;
- b) sia ritenuto opportuno, in seguito ad apposita istruttoria, il rinnovo contrattuale ove ammesso dall'ordinamento giuridico vigente;
- c) si renda necessaria l'esecuzione di servizi indifferibili e urgenti, anche dopo la scadenza ordinaria del contratto, che non consentono l'indugio o i tempi occorrenti per un nuovo affidamento.

E' fatto salvo il diritto di risoluzione anticipata da parte del Comune, nei casi di cui al presente capitolato, oltre che nei casi di inadempimento di cui agli art. 108 – 109 e 110 del decreto legislativo n. 50 del 2016

Art. 4 DETERMINAZIONE CORRISPETTIVO DI CONTRATTO

L'importo presunto dei lavori nel periodo d'appalto risulta essere di € 30.771,68.-, oltre a € 769,30.- per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 31.540,98.-, oltre IVA, per complessivi € 38.480,00.-

L'importo d'appalto è puramente indicativo ai fini dell'impegno di spesa.

La ditta non potrà pretendere indennità o compensi straordinari qualora i lavori non raggiungano l'importo previsto, o per la mancata o limitata effettuazione dei lavori in oggetto dato il carattere manutentivo dell'appalto.

Art. 5 NORME CHE GOVERNANO L'APPALTO

Per quanto non previsto dal presente capitolato, si intendono richiamate e accettate le norme del Codice Civile in materia di contratti, di appalti e di responsabilità;

L'appalto è subordinato alle norme contenute:

- nel presente capitolato
- nel Decreto legislativo 50/2016 e s.m.i.;
- nel D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti applicabili;
- D.Lvo 9 aprile 2008, n. 81 - Decreto legislativo in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Sono inoltre richiamate, per quanto non previsto dal presente, le disposizioni del Capitolato Generale dei lavori pubblici approvato con provvedimento regolamentare dello Stato e vigente al momento della stipula del contratto.

Tutti gli obblighi derivanti dai citati Capitolati e Regolamenti si intendono compresi e compensati nei prezzi e tariffe esposti nell'allegato elenco prezzi.

Art. 6 CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, Decreto legislativo 50/2016 e s.m.i., entro quindici giorni dall'aggiudicazione del presente appalto è richiesta una garanzia fidejussoria, a titolo di garanzia definitiva, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale a garanzia degli obblighi contrattuali.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi si applicano anche ai contratti in corso. La mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Art. 7 ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli obblighi sotto riportati e si intendono compresi e compensati nei prezzi applicati:

- le assicurazioni delle maestranze e dei propri dipendenti a norma delle vigenti leggi;
- le segnalazioni diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, a delimitazione delle aree interessate ai lavori ed in particolar modo ad una corretta indicazione per le strade interessate al traffico veicolare e ciò secondo le particolari indicazioni della D.L. e VV.UU.;
- tutte le spese inerenti la stipulazione e registrazione del contratto ed i diritti di segreteria
- tutte le spese necessarie per dare i materiali e le opere nel modo che verrà indicato dalla Direzione Lavori. Sarà escluso in via assoluta, ogni e qualsiasi compenso all'appaltatore per danni, perdite di materiali comunque verificatesi prima della misura, dovuta sia a negligenze dell'appaltatore e dei suoi dipendenti sia a qualsiasi altra causa comprese le ipotesi di forza maggiore o dei fatti di terzi;
- l'appaltatore ha l'obbligo, ove richiesto dalla Direzione Lavori, di far sottoporre a prova presso laboratori sperimentali ufficialmente riconosciuti, i materiali forniti, per constatare se essi rispondono a quanto prescritto.

Le spese per i prelievi e le analisi sono a totale carico dell'appaltatore.

Resteranno pure a carico dell'appaltatore le riparazioni delle tubazioni dei servizi di qualsiasi genere che dovessero essere manomesse o rotte nel corso dei lavori ed i tempi di attesa non saranno compensati.

Ogni e più ampia responsabilità nel caso di manomissioni o danneggiamenti di beni, immobili mobili di proprietà comunale, ricadrà sull'impresa, restando sollevata l'Amministrazione nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza.

L'impresa aggiudicataria dovrà inoltre comunicare all'Amministrazione Comunale il nome ed il recapito telefonico del tecnico responsabile incaricato per l'assistenza allo svolgimento dei lavori, che dovrà essere reperibile 24 ore su 24 per tutta la durata dell'appalto.

Art. 8 RESPONSABILITÀ CIVILE

1. L'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla scadenza del contratto previa svincolo da parte del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici; Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore a: euro 13.311,48 di cui:

partita 1) per le opere oggetto del contratto: euro 13.311,48.-

partita 2) per le opere preesistenti: euro 00.000,00.-

partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 00.000,00.-

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.)

5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:

a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;

b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.

Art. 9 PIANO DI SICUREZZA

L'affidatario si impegna alla trasmissione del piano operativo sostitutivo di sicurezza all'atto della stipula del contratto di affidamento, predisposto nel rispetto dei principi e delle norme contenute nel D.Lvo 9 aprile 2008, n. 81 che andrà a far parte integrante del contratto di appalto.

Essendo altresì prevedibile che il servizio venga svolto da soggetti esterni all'ente appaltante e pertanto verrà a crearsi interferenza con il personale interno all'Ente, si dovrà far riferimento al DUVRI allegato, ex art.26 D.Lgs 81/2008.

Art. 10 PERSONALE ED OBBLIGHI ASSICURATIVI (Disposizioni di cui all'art. 18 della Legge n. 55 del 19.3.1990)

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro per i propri dipendenti e negli accordi locali integrativi degli stessi, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'impresa si obbliga, altresì, ad applicare i contratti e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura industriale ed artigianale, della struttura e dimensione dell'Impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

L'appaltatore dovrà provvedere con proprio personale dipendente, in possesso dei requisiti professionali e con composizione, per entità numerico ed orario di servizio, a garantire costantemente l'ottimale esplicazione delle attività oggetto del servizio appaltato.

L'affidatario dovrà assicurare l'esecuzione dell'appalto con proprio personale.

L'Appaltatore si impegna, comunque, ad osservare:

- Tutela delle norma tecnica vigente e di quella citata dal presente scritto, nonché delle norme CNR,CEI,UNI ed altre specifiche europee espressamente adottate;
- Considerato che si troverà ad operare in presenza degli impianti di cui al DM 37/2008 e s.m.i., una particolare attenzione dovrà essere riservata, dall'Appaltatore, al pieno rispetto delle condizioni previste dalla Legge medesima, in ordine alla "sicurezza degli impianti" e ai conseguenti adempimenti, se e in quanto dovuti.

A carico dell'Impresa esecutrice è disposto l'obbligo di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori.

Art. 11 INFORTUNI E DANNI

L'appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose, comunque provocati nell'esecuzione dei lavori, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore dell'impresa da parte di società assicuratrici.

Sarà obbligo dell'appaltatore di adottare nell'esecuzione di tutti i lavori i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità dell'operaio, delle persone addette ai lavori stessi e di terzi nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc. sia in rotture parziali o complete, devono essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti ai lavori e da evitare incomodi o disturbi.

Ogni e più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Impresa, restando sollevata l'Amministrazione nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza.

Art. 12 MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELL'APPALTO

Il servizio dovrà essere svolto dall'impresa con proprio personale ed attrezzature.

Dovranno perciò essere forniti dall'appaltatore tutti i materiali occorrenti per l'esecuzione dei lavori, come pure tutti gli attrezzi in dotazione agli operai nonché i macchinari necessari.

Ogni intervento in relazione all'incarico assunto sarà richiesto dal competente Ufficio Tecnico Comunale mediante ordine scritto, telefonico o tramite fax e sarà seguito da regolare buono d'ordine indicante:

- lavori e prestazioni richieste,
- indicazioni circa tipo ed uso dei materiali, attrezzi e mezzi d'opera.

Le bolle giornaliere delle prestazioni in economia e delle forniture di materiali inerenti i lavori, dovranno essere viste dal personale presente sul posto dell'intervento e sottoposte all'Ufficio Tecnico in giornata. In caso contrario le stesse non verranno considerate e contabilizzate.

Il tempo utile per l'inizio dei lavori ordinari è fissato in un massimo di 2 giorni dal ricevimento a mezzo MAIL dell'ordine di servizio inviato da parte del competente ufficio comunale;

In **caso d'urgenza** il tempo massimo di intervento da parte della ditta appaltatrice è fissato in **trenta minuti** dal ricevimento della segnalazione ;

I lavori dettati da ragioni di **somma urgenza** ,necessari al ripristino di situazioni gravi intervenute per cause non prevedibili e programmabili, atte alla messa in sicurezza immediata, dovranno essere eseguiti nel minor tempo possibile, e comunque nel tempo indicato **sull'ordine di servizio stesso**, in tal caso l'ordine può anche essere telefonico o verbale ma deve essere confermato in forma scritta, entro il giorno successivo.

I lavori iniziati non possono essere interrotti salvo i casi di interruzione o sospensione previsti dal Capitolato Generale di Appalto per le opere pubbliche e sempre previa autorizzazione scritta della direzione lavori.

Risultano a carico dell'Impresa tutti i danni derivanti dalla mancata o ritardata effettuazione dei lavori.

La Ditta dovrà assicurare la presenza di personale per lo svolgimento dei lavori tutti i giorni dell'anno, festivi e prefestivi compresi, anche nei periodi feriali di luglio ed agosto o durante le festività natalizie e pasquali.

Art. 13 INTERVENTI AGGIUNTIVI O STRAORDINARI

Alla ditta appaltatrice potranno essere affidati interventi straordinari od aggiuntivi, di piccola manutenzione, ai prezzi del presente appalto, ed alle condizioni di cui al presente capitolato, il cui importo non potrà eccedere euro 40.000,00 ex art. 36 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

Art. 14 MATERIALI D'USO E ATTREZZATURE

L'affidatario deve risultare perfettamente idoneo, organizzato ed attrezzato per la gestione dell'appalto con mezzi di proprietà o dei quali possa disporre in base a qualsiasi titolo giuridico idoneo ed a proprio rischio. L'affidatario dovrà fornire, a richiesta dell'U.T.C., copia del Certificato di Conformità e scheda tecnica dettagliata delle attrezzature e dei macchinari che saranno impiegati per l'esecuzione dei lavori in appalto. Gli attrezzi e le macchine, la loro scelta, le loro caratteristiche tecniche e il loro impiego dovranno essere perfettamente compatibili con le caratteristiche dei luoghi in cui verranno impiegati, dovranno essere tecnicamente efficienti, mantenuti in perfetto stato d'efficienza e dotati di accorgimenti e accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore e/o terzi da eventuali infortuni. Tutte le macchine e le attrezzature impiegate nell'espletamento dell'appalto dovranno essere conformi a quanto stabilito dal D. Lgs. 9 aprile 2008 , n. 81.

Art. 15 REQUISITI DELL'APPALTATORE - PERSONALE IN SERVIZIO – REPERIBILITA'

Per assicurare il completo e soddisfacente adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, la ditta appaltatrice dovrà avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente ed idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti ed assicurare l'esecuzione dell'appalto con proprio personale.

La ditta appaltatrice è tenuta ad osservare le seguenti disposizioni:

1. Osservare integralmente nei riguardi del personale il trattamento economico normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i servizi, (in particolar modo l'articolo 36 della Legge 300/70 e C.C.N.L.).
2. Osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale, previste dalle Leggi nazionali e regionali vigenti.
3. Osservare tutte le norme in materia di prevenzione degli infortuni.
4. Tutela della norma tecnica vigente e di quella citata dal presente scritto, nonché delle norme CNR, CEI, UNI ed altre specifiche europee espressamente adottate;
5. Considerato che si troverà ad operare in presenza degli impianti di cui al DM 37/2008 e s.m.i., una particolare attenzione dovrà essere riservata, dall'Appaltatore, al pieno rispetto delle condizioni previste dalla Legge medesima, in ordine alla "sicurezza degli impianti" e ai conseguenti adempimenti, se e in quanto dovuti.

Il personale della ditta appaltatrice dovrà sottoporsi a tutte le cure e profilassi previste dalla Legge e prescritte dalle Autorità sanitarie competenti per territorio.

Il personale in servizio:

1. Dovrà essere fornito, a cura e spese della ditta appaltatrice, di divisa completa di targhetta di identificazione, da indossarsi sempre in stato di conveniente decoro durante l'orario di lavoro. La divisa del personale, recante in chiaro il nome della ditta appaltatrice, dovrà essere unica, a norma del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e, ove il caso, delle prescrizioni di legge in materia antinfortunistica.
2. Dovrà mantenere un contegno corretto e riguardoso verso la cittadinanza e le autorità e dovrà uniformarsi alle disposizioni emanate dall'Autorità comunale, nonché agli ordini impartiti dalla ditta appaltatrice stessa.
3. Dovrà costantemente essere in possesso del regolare documento di identificazione personale e delle autorizzazioni di Legge (patente) necessarie alla conduzione dei mezzi ad esso assegnato.

Il coordinamento dei vari lavori dovrà essere affidato ad un responsabile che sarà diretto interlocutore dell'Amministrazione comunale per tutto quanto concerne la gestione dei lavori.

Il responsabile dovrà, di norma, essere sempre presente sul territorio comunale durante l'effettuazione dei lavori.

La ditta appaltatrice dovrà comunque stendere un **piano di costante reperibilità, per qualunque emergenza o necessità dovesse verificarsi.**

I numeri telefonici attraverso i quali contattare il responsabile dovranno essere resi noti all'Amministrazione Comunale; ogni loro variazione dovrà essere tempestivamente comunicata ai competenti uffici comunali. Qualora, in caso di necessità, non risultasse possibile mettersi in comunicazione coi numeri di reperibilità, la ditta appaltatrice sarà ritenuta responsabile di eventuali danni che dovessero derivare a cose o persone.

La ditta appaltatrice, al momento dell'inizio dell'appalto, trasmetterà all'Amministrazione comunale l'elenco nominativo del personale in servizio - con le relative qualifiche d'inquadramento - e curerà di comunicare, entro 15 giorni dal manifestarsi della causa, tutte le eventuali successive variazioni.

Art. 16 PENALITA' PER INADEMPIENZE

Il mancato o ritardato inizio dei lavori, nonché ogni eventuale inadempienza a qualunque obbligo derivante dal presente contratto comporteranno, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, l'applicazione di penali.

L'importo delle penali sarà compreso tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, e verrà determinato di volta in volta in relazione all'entità delle conseguenze venutesi a determinare con la sola formalità della contestazione degli addebiti per ogni giorno di ritardo dall'inizio dei lavori o per arbitraria sospensione degli stessi.

Per le inadempienze più gravi, ove si ravvisi, ai sensi del successivo art. 17, la grave inadempienza che risolve il contratto, il Comune si riserva più severe misure da adottarsi di volta in volta dalla Giunta Municipale su proposta del funzionario Responsabile del procedimento.-

La penale verrà applicata anche nel caso che il lavoro venga eseguito malamente e crei o pericolo o disagio ai fruitori del servizio.

Il Comune si riserva di far eseguire ad altri il mancato o incompleto o trascurato servizio e di acquistare il materiale occorrente, a spese dell'appaltatore.

Rifusione spese, pagamento danni e penali verranno applicati mediante ritenuta sul pagamento della prima fattura o dall'incameramento della fidejussione prestata in sede di stipula del contratto.

Art. 17 RISOLUZIONE

Oltre a quanto previsto dagli articoli precedenti, l'Amministrazione Comunale potrà risolvere in tutto o in parte il contratto nei seguenti casi:

- a) gravi e reiterate violazioni agli obblighi contrattuali, previsti nel presente capitolato comprensivo degli allegati, non eliminate a seguito di due diffide formali da parte dell'amministrazione comunale;
- b) in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 C.C;
- c) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione da parte dell'affidatario, non dipendente da causa di forza maggiore;
- d) mancato rispetto delle disposizioni di legge circa la prevenzione degli infortuni, sicurezza, l'assistenza e la previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'appalto;
- e) cessione del contratto o subappalti non autorizzati dall'Amministrazione comunale;
- f) mancato inizio dei lavori a seguito dell'affidamento ai sensi dell'art. 2 del presente capitolato;
- g) per impossibilità sopravvenuta delle prestazioni che presentino i caratteri dell'assolutezza e dell'oggettività, che fanno sì che l'appaltatore non sia più in grado di adempiere l'esecuzione della prestazione richiesta.
- g) tutte le cause qui non previste, ma previste dalle normative vigenti.

In caso di risoluzione si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile.

Art. 18 **ACCORDO BONARIO - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Ai sensi dell'art. 206 del D.lgs. 50/2010 ed in analogia con quanto disposto dalla legge in materia di lavori, qualora sorgessero delle contestazioni tra la stazione appaltante e l'appaltatore, si procederà alla risoluzione delle stesse e si applicheranno inoltre tutte le disposizioni di legge richiamate nel presente capitolato speciale.

Ove non si proceda all'accordo bonario e vengano conseguentemente confermate le riserve, la definizione delle controversie è attribuita ad un collegio arbitrale, ai sensi delle norme dei titoli VIII del libro IV del codice di procedura civile.

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il Comune e l'Appaltatore verrà giudicata dal foro di competenza - Tribunale di Milano.

Art. 19 **SUBAPPALTO**

Il subappalto è consentito solo nei limiti previsti dalla legge.

Nell'ipotesi che l'Impresa intenda subappaltare o concedere in cottimo delle opere, all'atto dell'offerta deve indicare i lavori o le opere che intende subappaltare o concedere a cottimo.

Nel caso in cui non vengano rispettate le procedure previste dalla legge non è possibile procedere al subappalto o cottimo, alle forniture e ai noli a caldo.

E' vietato in modo assoluto, alle Cooperative cedere, subappaltare o dare in cottimo i lavori assunti, ai sensi dell'art.46 del Regolamento approvato con R.D. 12.2.1911 n. 278.

E' vietato altresì in modo assoluto, alla Ditta aggiudicataria non Cooperativa, cedere ad altri l'appalto quando riguardi esclusivamente impianti che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.

Art. 20 **SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE**

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese del contratto (bolli, registrazioni, copie) ed i diritti di segreteria come da Legge.

Restano invece, a carico dell'Amministrazione appaltante, tutte le spese necessarie per le procedure di gara.

Art. 21 **PREZZI D'APPALTO**

I prezzi unitari in base ai quali, sotto la deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori e le forniture risultano dall'elenco prezzi allegato.

Art. 22 **CLAUSOLA DI REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO**

Il contratto sarà stipulato in economia con sconto sull'elenco prezzi unitari.

L'impresa ritiene i prezzi remunerativi, determinati in conformità dei presenti patti, e si impegna ad non apportarne variazioni in tutta la durata dell'appalto.

L'affidatario dichiara ed accetta che è esclusa ogni revisione dei prezzi.

Art. 23 **PAGAMENTI**

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti dietro presentazione di regolare fattura, entro 30 giorni dalla data di presentazione della stessa al protocollo dell'ente.

La liquidazione dei compensi avverrà a seguito di regolare esecuzione del servizio rilasciata da funzionari dell'Area Lavori Pubblici.

Art. 24

CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il Conto Finale dei lavori verrà compilato entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Il collaudo sarà sostituito da un certificato di regolare esecuzione emesso dalla Direttore dell'Esecuzione entro 6 mesi dalla data di ultimazione lavori.

Art. 25

DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

Nell'attuazione dell'appalto, l'Impresa dovrà rispettare le disposizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa concernente i subappalti e di cottimi di opere pubbliche in genere, secondo quanto disposto dalla Legge n. 646 del 19.3.1982, n. 726 del 12.10.1982 e n. 936 del 23.12.1982 e della Legge n. 55 del 19.3.1990 e sue integrazioni nonché il disposto dell'art. 9 del D.P.C.M. 10.1.1991 n. 55 pubblicato sulla G.U. n. 49 del 27.2.1991 che prevede:

1) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile - assicurativi ed antinfortunistici deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna;

2) la trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere effettuata quadrimestralmente.

Il direttore Lavori ha tuttavia facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione del certificato di pagamento.

3) il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori previsto al comma 8 dell'art. 18 della Legge 19.3.90 n. 55, deve essere consegnato all'Amministrazione e messo a disposizione delle autorità competenti preposte alla verifica ispettiva di controllo dei cantieri prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre trenta giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi.

4) il piano sarà aggiornato di volta in volta e coordinato, a cura dell'appaltatore, per tutte le imprese operanti nel cantiere al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

5) nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo.

6) il Direttore Tecnico di cantiere e' responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Art. 26

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

- Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 L.136/2010), così come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera a), legge n. 217/2010, dovranno essere rispettate le seguenti procedure:
- ogni bonifico bancario relativo al servizio in oggetto dovrà riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Appaltatore e dal Subappaltatore, il codice CIG relativo all'intervento in oggetto;
- l'Appaltatore dovrà comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
- Il Responsabile verifica che nei contratti sottoscritti dall'appaltatore con eventuali subappaltatori o subcontraenti interessati, a qualunque titolo all'appalto in oggetto, sia inserita una clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di cui alla legge n. 136/2010 così come modificata dalla legge n. 217/2010.
- Le parti prendono altresì atto che costituisce clausola risolutiva espressa del presente appalto il fatto che le transazioni relative allo stesso non siano eseguite avvalendosi di Banche o della società Poste Italiane S.p.A.

Pogliano Milanese, novembre 2019

LA RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI
(arch. Giovanna Frediani)